Città di **Reggio Calabria**

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria
09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802
P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 910 **Prot. n.** _____ **del** 06/11/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA OSANNA IL 10/11/2026

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta Prot. 05/11/2026.0279145.E con la quale il signor Gaetano Motisi P.E.C.: gaetano.motisi@pec.it; P.E.O.: gaetanomotisi.65@gmail.com; chiede di riservare un'area di sosta in via Osanna altezza civico 20 per un mezzo satellitare di supporto all'evento che si svolgerà all'interno del Teatro Cilea dal 10/11/2026 dalle ore 06:00 fino alle 23:59;
Vista l'autorizzazione SUAP Prot. 28/10/2026.0272552.U;
Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra, occorre regolamentare la circolazione;
Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

il 10/11/2026 dalle ore 06.00 fino a cessate esigenze e, comunque, non oltre le ore 24.00

in via Osanna, nel tratto compreso tra il civico 18 e il civico 20 – per come rappresentato negli elaborati grafici allegati all richiesta SUAP

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati eccetto mezzo autorizzato targa EN 555 GY;
- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- il limite di velocità a 15 km/h;
- l'apposizione della segnaletica;

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cura e spese della ditta richiedente;
L'apposizione della segnaletica dovrà essere comunicata all'indirizzo polizia_municipale@pec.reggiocal.it;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (Art.21 del C.D.S. e relativi articoli di regolamento di esecuzione) integrata dal decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002);

L'amministrazione comunale è da intendersi estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile ovvero penale derivante da danni a persone o cose compiuti in difformità del presente dispositivo e di ogni altra norma (con particolare riguardo al C.D.S.);

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

Il presente provvedimento redatto per motivi d'urgenza s'intende valido ed efficace salvo la mancanza dei requisiti di legge (con particolare riguardo al C.D.S.)

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze stradali e/o pubbliche:

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

Reggio Calabria, lì 06/11/2026

Il Responsabile dell'Ufficio
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco